



COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO N. 02 DEL 25 MARZO 2015

Oggetto: Nomina Commissione Consultiva comunale per l'Agricoltura e le Foreste. Periodo 2015-2019.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 12.06.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 25 maggio 2014;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Consultiva comunale per l'Agricoltura e le Foreste per il periodo 2015-2019, istituita dall' art. 8 (Organi consultivi) della legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste", come soppresso e sostituito dall'art. 1 comma 7, lettera d) della Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 33;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 33, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste", che all'art. 1 comma 7, testualmente recita:

7. L'art. 8 è soppresso e così sostituito:

Art. 8 (Organi consultivi).

a) Comitato tecnico consultivo regionale. Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all' art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15, sono effettuate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta dalla stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire. Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

b) Commissione consultiva regionale. È istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Regionale. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'Assessore Regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa Organizzazione, Ente o Associazione che aveva designato il membro da sostituire. Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta Regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale. La Commissione esprime il parere: 1) sui criteri che la Giunta Regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni; 2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi. Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

c) Commissioni Consultive Comprensoriali. I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all' art. 26 della L.R. 22-2-1977, n. 15: 1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonché su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta Regionale con le istruzioni. 2) sullo stato di attuazione di specifici programmi. Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge. I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'Assessorato Agricoltura e Foreste, entro i successivi otto giorni. I provvedimenti concessivi ed i nulla osta, nonché le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1. I servizi regionali decentrati,



COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nulla osta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali. Le Commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.

d) Commissione consultiva comunale. Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste" così composta:

1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;

2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;

4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali.

I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione Regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni Consultive Comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre l'Amministrazione Regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.

e) Termini dei pareri consultivi. *I pareri consultivi di Enti, Uffici, Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si e più tenuti ad acquisire i pareri. Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della Giunta Regionale.*

f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio. *Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all' art. 3 della L.R. 2-7-1976, n. 33;*

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 30 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano eletti i due consiglieri comunali di cui uno della minoranza, come disposto dalla normativa regionale su richiamata:

- per la maggioranza il consigliere Sig. AMBRASSA Agostino,
- per la minoranza il consigliere Sig. PENNAZIO Stefano;

VISTE le richieste di designazione dei rappresentanti per le organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori agricoli inoltrate in data 24 luglio 2014 prot. n. 3355 alle seguenti sigle:

- COLDIRETTI TORINO - Sezione di Chieri (TO),
- CONFAGRICOLTURA TORINO;

VISTE le designazioni effettuate dalle seguenti organizzazioni sindacali di categoria:

- COLDIRETTI TORINO - Sezione di Chieri (TO), pervenuta in data 28 luglio 2014, con la quale viene designato il sig. MENZIO Alessandro, residente in Via Pontevecchio, n. 28, Andezeno;
- CONFAGRICOLTURA TORINO, pervenuta in data 25 luglio 2014, con la quale veniva designato il sig. FRANCESCHI Paolo, residente in Via Pratolungo, n. 25 - Andezeno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 7, lettera d) della Legge Regionale 2 maggio 1980, n. 33, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste", la Commissione è nominata dal Sindaco;



COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

DECRETA

1. di nominare la Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura e le Foreste per gli anni 2015-2019, nelle persone di seguito elencate:
 - Il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;
 - AMBRASSA Agostino, consigliere comunale, rappresentante della maggioranza,
 - PENNAZIO Stefano, consigliere comunale, rappresentante della minoranza,
 - FRANCESCHI Paolo, lavoratore agricolo, rappresentante CONFAGRICOLTURA,
 - MENZIO Alessandro, imprenditore agricolo, rappresentante COLDIRETTI.
2. di delegare all'assessore e vicesindaco Sig. AMBRASSA Agostino la funzione di presiedere le riunioni della Commissione in caso di impedimento o assenza del Sindaco, per tutta la durata della propria attività.
3. di designare per le funzioni di segretario della Commissione la dipendente comunale Sig. BECHIS Rosa Angela, responsabile del servizio attività economiche e produttive.
4. la Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Andezeno, 25 marzo 2015

Il Sindaco
Franco Gai

